



PROT. N. (Vedi E-signature)

Costa di Rovigo, (Vedi E-signature)

All'Ufficio Scolastico Territoriale di PADOVA - ROVIGO

All'ALBO ON LINE - AVVISI

In **AMM.NE TRASP. TE** - Sez.
 Personale non a tempo indeterminato

OGGETTO: Interpello per selezione personale ai sensi dell'articolo 13 comma 23 OM 88/2024 Classe di concorso ADEE docente di sostegno alla scuola primaria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'articolo 13 comma 23 dell'OM 88/2024;
Vista la Circolare Ministeriale prot. n. 0115135 del 25/07/2024 contenente istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.;
Vista la Circolare Ministeriale n. 14301 del 09/09/2024 contenente istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente A.S. 2024/25;
Visto il CCNL scuola vigente;
Considerato l'esaurimento delle graduatorie di istituto;
Considerato che la convocazione da graduatorie viciniori è andato deserto;
Considerate le sanzioni applicabili di cui all'art 14 dell'om 88/24 ai sensi delle quali la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;
Rilevata la necessità di provvedere a formulare ulteriore specifico avviso finalizzato al reclutamento di docenti forniti dell'abilitazione - o, in subordine, del titolo di studio o **in subordine di titoli affini**;
Ritenuto di dover procedere a proporre interpello;
Considerato il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 che ha normato la digitalizzazione della Pubblica amministrazione;

INTERPELLA

Il personale interessato per il conferimento, fuori graduatoria, di una supplenza aventi le seguenti caratteristiche:

Classe di concorso/tipologia di posto: ADEE Sostegno Primaria

Periodo della supplenza: dal 08/11/2024 fino al 15/11/2024

Orario settimanale: 22h frontali + 2h di programmazione

Sede di servizio: I.C. Costa di Rovigo - Fratta Polesine

La supplenza sarà conferita agli aspiranti che avranno presentato domanda nei termini indicati, secondo il seguente ordine di priorità:

1. Abilitazione sostegno;
2. in subordine, Laurea in Scienze della formazione primaria quinquennale LM85bis; Laurea in Scienze della formazione primaria quadriennale indirizzo primaria; Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l'anno scolastico

2001-2002 (DM 10 marzo 1997) (titolo abilitante all'insegnamento); studenti che, nell'anno accademico 2024/2025 risultano iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, avendo conseguito almeno 150 CFU;

3. in subordine, saranno valutati il possesso di altri titoli di studio ritenuti affini o competenze.

A parità di titolo si preferirà l'aver già lavorato presso istituzioni scolastiche statali.

Modalità di presentazione della candidatura:

- La candidatura dovrà essere presentata seguendo le istruzioni pubblicate sul sito dell'istituzione scolastica al link <https://www.iccostafratta.edu.it/servizio/interpelli/> esclusivamente in modalità informatizzata attraverso la piattaforma di istituto per la gestione degli interpelli raggiungibile al seguente link: <https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/ROME0002>
- Termine per l'invio delle candidature: entro le **ore 23.59 del giorno 07/11/2024**.

Presenza di servizio

- La presa di servizio dovrà avvenire alle ore 7:30 del giorno **08/11/2024 presso la sede centrale in Costa di Rovigo, viale Vittorio Emanuele 204**.

Sanzioni e normative applicabili

- Ai sensi dell'art. 14 dell'OM 88/2024, l'accettazione della supplenza e la mancata presa di servizio entro il termine stabilito comportano l'applicazione delle sanzioni previste.

Trattamento dei dati personali:

- Aderendo alla procedura, si autorizza il trattamento dei dati personali conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e al D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.
- Il titolare del trattamento dei dati personali è il **DIRIGENTE SCOLASTICO** pro tempore in carica presso l'Istituto scolastico in intestazione

Note finali

- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7, e dal comma 19 del presente articolo, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell'abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all'Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un'apposita sezione. **Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti ai vincoli previsti dalla presente ordinanza.**

Sanzioni (art. 14 OM 88/2024).

- (Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro). La stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio. In caso di assegnazione dell'incarico di supplenza da GAE e GPS: a) la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla

base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento; b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapacità delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, in caso di assegnazione dell'incarico di supplenza sulla base delle graduatorie di istituto: a) la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita; b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

3. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l'incarico precedentemente conferito.

4. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), e) e f) sono depennati dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d'istituto. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c) e d) sono esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d'istituto unicamente con riferimento alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio. Conseguentemente all'adozione dei suddetti provvedimenti, si provvede alla risoluzione del contratto di lavoro eventualmente stipulato, dichiarando il servizio prestato non valido ai fini giuridici..

Il personale interessato è invitato a prendere visione del presente interpello e a presentare la propria candidatura secondo le modalità e nei termini sopra indicati.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Nello Califano

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD) ▾